



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 704 DEL 05/07/2018

Settore URBANISTICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2018/0038 - PRATICA N. GSPGPP71M04L157I-13122017-1705 - SUAP 5248 - SANATORIA PER POSIZIONAMENTO VASCA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE – COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
RICHIEDENTE: GASPARINI GIUSEPPE

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta in data 28/02/2018 prot. n. 13741 con la quale è stata trasmessa la richiesta della ditta GASPARINI GIUSEPPE finalizzata ad ottenere il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi relativi alla modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico secondo la documentazione allegata alla citata istanza da eseguirsi presso l'immobile sito in Comune di COGOLLO DEL CENGIO, Via MONTE CENGIO, Foglio 12 mappale 232;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990, prot. n. 15995 del 08/03/2018;

CONSIDERATO che l'ambito oggetto dell'intervento ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III, Titolo I del D. Lgs. n. 42/04;

PRESO ATTO che le opere oggetto della suddetta richiesta rientrano tra quelle indicate al comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e che pertanto è ammesso attivare il procedimento di Accertamento di compatibilità paesaggistica, secondo le procedure stabilite dallo stesso D. Lgs;

ESAMINATO il progetto e ritenuto che l'intervento sia rispettoso del vincolo suddetto, persegua il fine della tutela dei valori paesaggistici e non alteri le caratteristiche dei luoghi in modo tale da modificare negativamente gli aspetti peculiari della zona che hanno portato all'istituzione del vincolo;

VISTO il parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 15/03/2018;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa contenente la proposta di accoglimento dell'istanza, redatta in ottemperanza all'art. 146 c. 7 del D.Lgs. n. 42 del 2004, trasmessa alla competente Soprintendenza unitamente ad una copia del progetto con nota n. 17891 del 16/03/2018 e ricevuta in data 16/03/2018;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi del comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 dalla competente Soprintendenza con lettera prot. n. 9486 del 23/04/2018;

PRESO ATTO della perizia di stima del professionista, prot. n. 43031 del 28/06/2018, nella quale il professionista dichiara che le opere oggetto della sanatoria sono state realizzate tra il 20/10/1977 ed il 28/08/1980, e del conseguente certificato di agibilità del 02/10/1980;

CONSIDERATO, pertanto, che gli interventi in oggetto risultano realizzati in epoca antecedente all'apposizione del vincolo paesaggistico riferito all'art.142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e all'art. 136, comma 1, lettera d) D.Lgs. 42/2004 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, denominato MONTE CENGIO PUNTA CORBIN (proposta di vincolo del 06/02/2007) ;

RILEVATO che con circolare prot. 12385 del 27/04/2017 l'ufficio Legislativo del MIBACT è intervenuto in materia di vincolo paesaggistico apposto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, dichiarando che "non sussistendo un illecito paesaggistico, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 146, comma 4 e 167 del codice, né dei limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 167, applicabili ai soli casi di sanatoria di illeciti paesaggistici";

VISTO l'art. 45 sexies della LR 23.04.2004, n. 11;

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

- La compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, relativa agli interventi previsti dal progetto come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica SUAP in oggetto, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- L'invio della presente autorizzazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza; alla Regione Veneto – Direzione Urbanistica e Paesaggio e al Comune di COGOLLO DEL CENGIO.
- Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
- Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

PRECISA CHE

1. Il presente atto costituisce esclusivamente autorizzazione ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e non costituisce né sostituisce il provvedimento definitivo necessario per la legittimazione degli interventi.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
3. Restano altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento.
4. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica Illustrativa: *realizzazione di un assito di legno intonacato di colore bianco sul prospetto nord e sul prospetto sud, con presenza di un varco di accesso per la manutenzione privo di porta e prolungamento del lamierino di copertura del tetto.*
5. Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013).
6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse.
7. ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972, è stato assolto il pagamento in maniera virtuale dell'imposta di bollo di € 16,00, numero identificativo 01170197778007.

Vicenza, 05/07/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAVARESCO ROBERTO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: arch. Chiara Zorzan